

NELLA CAUSA CON OGGETTO AZIONE REVOCATORIA DI PAGAMENTI EX ART. 67, II, L.F. e PROPOSTA  
DA:

**PARTI**

1) Fallimento "CA. s.p.a" in liquidazione omissis,

5

**ATTORE**

**AVVERSO:**

2) B. Cash & Carry di E. P. & C. s.a.s. Omissis;  
P. E., C.F. omissis

10 OMISSIS

**REPUBBLICA ITALIANA  
IL TRIBUNALE DI SALERNO,  
III sezione Civile,  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**



**MONOCRATICO,**

**IN PERSONA DEL DOTT.**

**GIORGIO JACHIA,**

**PRONUNCIA LA SEGUENTE:**

**SENTENZA**


**OGGETTO:**

revocatoria fallimentare

**TERMINI**

ISCRITTA	23.11.12
Prima UD	10.04.13
Prec. Concl.	18.06.13
termini 190	22.10.13
Decisa il	4.11.13
Minuta il	4.11.13
Pubbl. il	

*Rigetto*

**RAGIONI DELLA DECISIONE**

**3) IL PROCESSO**

**3.1 L'AZIONE**

15

Parte attrice ha chiesto la declaratoria dell'inefficacia relativa alla massa fallimentare, ai sensi del secondo comma dell'art. 67 legge fallimentare, di **pagamenti di debiti liquidi ed esigibili** compiuti dalla società fallita in favore del convenuto nel semestre anteriore alla dichiarazione di fallimento con conseguente richiesta di

20 restituzione di una somma di denaro asseritamente calcolata tenendo conto dei criteri di cui all'art. 70 l. fall. ed indicando le ragioni per le quali non è applicabile l'esimente del termine d'uso prevista dal [comma 3, lett. a\), dell'art. 67 l. fall. nonché rappresentando le ragioni per le quali si ritiene di aver provato la conoscenza](#) al momento del pagamento in capo al convenuto dello stato dell'insolvenza.

### 3.2 COSTITUZIONE DEL CONVENUTO

25 Parte convenuta si è costituita compiendo su questi punti deduzioni del tutto opposte ed in particolare tanto eccependo che i predetti pagamenti non possono essere revocati perché al momento del pagamento la convenuta non era a conoscenza dello stato di insolvenza della CA. S.p.A. quanto replicando che i predetti pagamenti erano stati compiuti "nei termini d'uso".

### 30 3.3 PROVA DEI PAGAMENTI

In generale, tanto con riferimento ai pagamenti da revocare quanto a quelli richiamati per provare la *scientia decotio* o la ricorrenza dei termini d'uso, pare il caso di osservare preliminarmente che, salvo il caso in cui gli stessi non siano contestati, si deve prendere atto che (cfr., Cass. Civ. - sez. I - 9 maggio 2013, n. 11017) per la posizione di terzietà che assume il curatore fallimentare anche nell'azione revocatoria fallimentare, gli stessi non possono essere ritenersi provati soltanto mediante la produzione delle scritture contabili della società fallita.

Ad esempio, in caso di contestazione, parte attrice avrà validamente dimostrato l'effettivo versamento della somma in contanti dal conto di Ca. al conto della convenuta allorché abbia prodotto strumenti finanziari incontestabili. Di conseguenza per provare che il fallito abbia dato una somma di denaro prima della sua dichiarazione di fallimento non è sufficiente depositare copia di tabulati non autenticati, copia di estratti non autenticati delle scritture contabili perché occorre depositare documenti inerenti gli strumenti finanziari utilizzati per l'accredito della somma sul conto corrente della società fallita o della società convenuta. Al contrario si dovrà ritenere provato il pagamento in caso di produzione dell'assegno e dell'estratto conto bancario in cui tale movimentazione è riportata.

50 Molto più problematica è la prova, in caso di contestazioni, inerente i precedenti pagamenti quelli – come già detto - richiamati per provare la *scientia decotio* o la ricorrenza dei termini d'uso salvo che la prova di tali elementi emerga da documenti prodotti dalla parte nei cui confronti viene assunta la decisione.

### 3.4 PAGAMENTI NEI TERMINI D'USO

55 Pare il caso ora, di rappresentare che, non solo nel presente procedimento ma anche in dottrina, è controversa la nozione di pagamenti nei termini d'uso esentati dall'azione revocatoria ai sensi dell'[art. 67, comma 3, lett. a\), l. fall.](#) e che invece nella giurisprudenza di merito è in via di consolidamento un orientamento al quale, per le ragioni di seguito meglio precisate, si intende aderire.

Va preliminarmente [cfr. Trib. Torino 4.5.2010 in *Giur. it.*, 2011, 123] ritenuto che l'esenzione disciplinata dall'[art. 67, comma 3, lett. a\), l. fall.](#) - «non sono soggetti all'azione

5  
60 revocatoria: a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso» - operi oggettivamente, nel senso che se l'atto solutorio è compiuto nei termini d'uso non può essere revocato quand'anche sussistesse la conoscenza dello stato di insolvenza del debitore da parte dell'accipiens.

65 Tutto ciò deriva dal fatto che – come prima - ove manca l'elemento soggettivo della conoscenza il pagamento non è comunque revocabile, mentre dall'entrata in vigore della novella vengono salvati ulteriori atti solutori che, altrimenti, ricadrebbero nell'area della revocabilità.

70 In secondo luogo si ritiene [nella stessa ottica recepita e sviluppata da significative decisioni di merito cfr., Tribunale Di Milano, sez. II, 18 luglio 2011, edita in Il fallimentarista; Tribunale Di Milano, sez. II, 7 giugno 2010, edita in Il fallimentarista] che l'esenzione di cui all'art. 67, comma 3, lett. a sia diretta a **salvaguardare la certezza dei rapporti giuridici in situazione di "normalità" negoziale** la quale non può avere come punto di riferimento quello che avviene di norma in quel determinato settore economico ma quanto avviene nei rapporti tra fallito e accipiens.

75 Sul punto non si condivide quanto affermato dal fallimento attore laddove osserva, invece, che il normale termine d'uso nelle transazioni commerciali sarebbe normativamente fissato in trenta giorni. [“E' noto, infatti, che il normale termine di pagamento nelle transazioni commerciali è di trenta giorni, termine decorso il quale, la legge prevede il pagamento di interessi di mora ad un tasso normativamente definito (dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 - attuazione della [direttiva 2000/35/CE](#) relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali – Prima Memoria 183 c.p.c. avverso B, spa . 3942/2012). ].

80 Da tale osservazione discende che si deve far riferimento non ad un criterio astratto ma al criterio soggettivo e concreto delle modalità utilizzate abitualmente nei pagamenti dai contraenti.

85 Tuttavia per considerare dei pagamenti come compiuti nei termini abitualmente utilizzati - già nei pregressi rapporti tra fornitore e società *in bonis* - occorre riscontrare una congruità in senso sia modale che cronologico, con riferimento da un lato, alle modalità solutorie e dall'altro, ai tempi di pagamento che risultino **normalmente praticati tra i contraenti nei rapporti pregressi**.

90 Infatti [cfr., Trib. Marsala 24.6.2011 edito in *Il Caso.it*] sono esentati dalla revocatoria fallimentare i pagamenti relativi a forniture rientranti nella corrente conduzione dell'azienda a condizione che siano eseguiti "nei termini d'uso" vale a dire che tanto con riferimento alle modalità quanto al tempo dell'esecuzione il pagamento deve rientrare nelle normali relazioni commerciali intrattenute fra le parti, ovvero non sia connotata da  
95 profili di anormalità o atipicità.

Ad esempio sono stati ritenuti cronologicamente compiuti nei termini d'uso quei pagamenti che sono stati compiuti **con lo stesso ritardo precedentemente tollerato dalla convenuta** senza remore particolari e quindi saranno revocabili quei pagamenti effettuati – quanto ai termini temporali - con un ritardo ben maggiore rispetto a quanto avveniva precedentemente.

100 Quanto alle modalità solutorie sono stati ritenuti come compiuti nei termini d'uso dei pagamenti compiuti a seguito di riemissione della ricevuta bancaria oppure con

bonifico bancario contestuale alla consegna al posto del consueto assegno oppure con assegni postdatati.

105 Parimenti non sono stati ritenuti conformi ai termini d'uso pagamenti aderenti a prassi patologiche e/o a forme anomale di pagamento non concordate tra le parti all'inizio del rapporto negoziale. In quest'ottica sono stati ritenuti come revocabili i pagamenti effettuati dalle parti in ritardo rispetto alle scadenze convenute.

110 In maniera più incisiva si può affermare che per acquisire le caratteristiche del pagamento nei termini d'uso si deve trattare di pagamenti eseguiti con un mezzo fisiologico ed ordinario ed effettuati non nei tempi previsti dal regolamento negoziale accettato dalle parti ma nei tempi utilizzati nella concreta pregressa specifica attività commerciale.

115 In altra decisione **tale duplice connotato** è stato descritto affermando la revocabilità dei pagamenti perché era emerso come i rapporti tra le parti si svolsero, nel tempo, con modalità diverse tanto con riferimento alle forniture, quanto con riferimento ai pagamenti.

Non va poi dimenticato che deve trattarsi di pagamenti funzionali allo svolgimento dell'attività imprenditoriale.

### 3.5 ONERE DELLA PROVA DELL'ESENZIONE

120 Non è controverso che l'onere probatorio della sussistenza dell'esimente gravi sul convenuto in revocatoria, al quale appunto spetterà di dimostrare che l'atto impugnato rientri in una delle fattispecie di esonero disciplinate dall'art. 67, terzo comma, legge fallimentare (e qui in particolare di quella di cui alla lettera a). **In sintesi: la mancata dimostrazione della sussistenza tanto dell'impiego di un mezzo fisiologico ed ordinario**  
125 **quanto dell'aderenza (non ai tempi previsti dal regolamento negoziale accettato dalle parti ma) ai tempi utilizzati nella concreta pregressa specifica attività commerciale intercorrente tra le parti porta quindi alla revocabilità del pagamenti.**

### 3.6 CONOSCENZA DELLO STATO DI INSOLVENZA

130 Esaminato questo primo aspetto ci si deve soffermare sui criteri giurisprudenziali utilizzati per riscontrare l'eventuale sussistenza dell'elemento soggettivo dell'azione **revocatoria**.

135 Infatti nella giurisprudenza di legittimità si afferma ripetutamente che il giudice di merito per accogliere l'azione deve dare atto di ritenere provata l'effettiva conoscenza dello stato di insolvenza e se del caso deve indicare che al relativo convincimento è giunto anche attraverso il ricorso alla presunzione, alla luce del parametro della comune prudenza ed avvedutezza e della normale ed ordinaria diligenza, con rilevanza peculiare della condizione professionale dell'"accipiens" e del contesto nel quale gli atti solutori si sono realizzati. (cfr. Cass. Civ., 8827/11).

140 Ad esempio secondo la Suprema Corte sussiste (ovviamente) la prova della conoscenza dello stato di insolvenza con riguardo a pagamenti disposti, da parte del fallito nei confronti del creditore, in attuazione di un **nuovo piano concordato tra le parti**, risultando in precedenza protesti di assegni bancari emessi dal primo nei confronti del secondo e da questi evidenziati nel proprio ricorso per la dichiarazione di fallimento.

Più in particolare nelle decisioni della Suprema Corte si afferma che può

145 legittimamente dirsi acquisita "la prova della conoscenza dello stato d'insolvenza non  
quando sia provata la conoscenza effettiva, da parte di quello specifico creditore, dello  
stato di decozione dell'impresa (prova inesigibile perché diretta), ne' quando tale  
conoscenza possa ravvisarsi con riferimento ad una figura di contraente "astratto" (prova  
inutilizzabile perché correlata ad un parametro, del tutto teorico, di "creditore avveduto"),  
150 bensì **quando la probabilità della "scientia decoctionis" trovi il suo fondamento nei**  
**presupposti e nelle condizioni (economiche, sociali, organizzative, topografiche,**  
**culturali) nelle quali si sia concretamente trovato ad operare, nella specie, il creditore**  
**del fallito"** (cfr., Cass. Civ., n. 4769/1998; Cass. Civ., n. 8827/11; da ultimo anche Cassazione  
civile, sez. VI, ordinanza 03.05.2012 n° 6686).

155 In particolare, la S.C. ha puntualizzato che, se è vero che "la conoscenza da parte del  
terzo contraente dello stato d'insolvenza dell'imprenditore dev'essere effettiva e non  
meramente potenziale, **assumendo rilievo la concreta situazione psicologica della parte**  
**nel momento dell'atto impugnato, e non pure la semplice conoscibilità oggettiva ed**  
**astratta delle condizioni economiche della controparte"**, nondimeno, "... poiché la legge  
160 non pone limiti in ordine ai mezzi a cui può essere affidato l'assolvimento dell'onere della  
prova da parte del curatore, gli elementi nei quali si traduce la conoscibilità possono  
costituire elementi indiziari da cui legittimamente desumere la "scientia decoctionis". E "in  
tale contesto, i protesti cambiari, in forza del loro carattere di anomalia rispetto al normale  
adempimento dei debiti d'impresa, si inseriscono nel novero degli elementi indiziar  
165 rilevanti, con la precisazione che trattasi non già di una presunzione legale "juris tantum",  
ma di una presunzione semplice che, in quanto tale, deve formare oggetto di valutazione  
concreta da parte del giudice del merito, da compiersi in applicazione del disposto degli  
artt. 2727 e 2729 cod. civ., con attenta valutazione di tutti gli elementi della fattispecie.  
Consegue, sul piano della distribuzione dell'onere della prova, che l'avvenuta  
170 pubblicazione di una pluralità di protesti può assumere rilevanza presuntiva tale da  
esonerare il curatore dalla prova che gli stessi fossero noti al convenuto in revocatoria, su  
quest'ultimo risultando traslato in tal caso l'onere di dimostrare il contrario" (cfr., Cass.  
Civ., n. 3956/1998; n. 10209/2009; 391/2010).

In materia di revocatoria fallimentare, alla necessaria conoscenza effettiva da parte  
175 del terzo contraente dello stato d'insolvenza dell'imprenditore è equiparabile anche la  
conoscibilità delle sue condizioni economiche, secondo un giudizio "ex ante" desumibile  
da elementi indiziari da cui legittimamente desumere la "scientia decoctionis", quale  
concreta situazione psicologica della parte nel momento dell'atto impugnato, senza che  
però, così raggiunta la prova del requisito soggettivo dell'azione, se ne possano far  
180 retroagire gli effetti all'inizio del periodo sospetto (Sez. 1, Sentenza n. 1834 del 26/01/2011)

### 3.7 CONOSCIBILITÀ DELLO STATO DI INSOLVENZA DI CA.

In conclusione, qui riprendendo tutti i riferimenti fin qui compiuti in ordine alla  
"scientia decontionis" dei fornitori della società fallita, si possono compiere le specifiche  
seguenti deduzioni logiche partendo dalla più semplice vale a dire dal fatto che  
185 trattandosi di pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, grava sul fallimento la prova, nei  
termini sopra descritti, della conoscenza in capo al fornitore dello stato di insolvenza del

debitore.

190 In questa ottica sarà del tutto agevole affermare che il fallimento attore avrà dato la prova dell'effettiva conoscenza dello stato di insolvenza del convenuto quando avrà provato l'esistenza di elementi indiziari intrinseci al rapporto giuridico-economico intercorso tra le parti quali piani di rientro, sostituzioni di assegni, comunicazioni, interruzioni improvvise delle forniture e/o solleciti oppure quando il pagamento sia intervenuto dopo che si sono manifestati più indizi esterni al rapporto giuridico.

195 Per contro sarà agevole affermare che il fallimento attore non ha dato la prova della sussistenza della probabilità, al di là di ogni ragionevole dubbio, della "*scientia decoctionis*" allorchè si verta in situazioni nelle quali il pagamento, pur compiuto nel periodo sospetto, sia intervenuto senza solleciti, mentre continuava la somministrazione di merci e prima che si manifestassero all'esterno i segni del dissesto.

200 Infine, si dovrà ritenere che il fallimento attore avrà dato la prova della conoscenza dello stato di insolvenza quando quando la probabilità della "*scientia decoctionis*" trovi il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni (economiche, sociali, organizzative, topografiche, culturali) nelle quali si sia concretamente trovato ad operare, nella specie, il creditore del fallito" (cfr., Cass. Civ., n. 4769/1998; Cass. Civ., n. 8827/11; da ultimo anche Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 03.05.2012 n° 6686).

205 Infatti, le sentenze della Corte di Cassazione sopra citate sanciscono espressamente che la certezza logica dell'esistenza dello stato soggettivo costituito dalla consapevolezza, da parte del creditore (o terzo acquirente), del dissesto in cui versa il debitore, possa legittimamente dirsi acquisita *non solo quando sia provata la conoscenza effettiva, da parte di quello specifico creditore, dello stato di decozione dell'impresa, ma anche quando tale conoscenza possa ravvisarsi con riferimento ad una figura di contraente astratto*, ma anche quando "*la probabilità della scientia decoctionis trovi il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni (economiche, sociali, organizzative, topografiche, culturali) nelle quali si sia concretamente trovato ad operare, nella specie, il creditore del fallito*".

215 Secondo il costrutto di questa linea interpretativa - del tutto qui condivisa - l'oggetto della prova a carico del curatore non è costituito né dalla effettiva conoscenza (*probatio diabolica* in quanto riferita ad uno stato psicologico) dello stato di insolvenza, né da semplici elementi indiziari dai quali se ne evinca la mera conoscibilità da parte del creditore "medio", ma dalla "**probabilità della conoscenza**" fondata sulla **valutazione delle concrete condizioni** in cui si sia trovato ad operare lo specifico creditore ricevente.

220 Quindi, la prova a mezzo presunzioni dell'effettiva conoscenza dello stato di insolvenza può dirsi raggiunta in presenza di concreti collegamenti dell'acquirente/creditore con più sintomi conoscibili dello stato di insolvenza (Cass. 7 agosto 1997 n. 7298) tra i quali vi è anche la comparsa sulla stampa di notizie sulla situazione dell'impresa, specialmente con riguardo ai rapporti coi dipendenti. Ma tale  
225 indizio assume valenza a provare l'effettiva conoscenza quando è unita ad uno o più altri sintomi tra i quali si possono ricordare: la pubblicazione di protesti cambiari a carico del debitore; il ricorso da parte dell'accipiens ad esecuzioni forzate, ove pubblicamente conoscibili; la pendenza di istanze di fallimento, ove pubblicamente conoscibili; i reiterati e non giustificabili ritardi nell'adempimento di obbligazioni nei rapporti tra le parti;  
230 l'adesione a concordati extragiudiziali o giudiziali; la sospensione delle forniture per

indurre il debitore a pagare.

Soprattutto va rammentato che ai fini della revocatoria fallimentare, la conoscenza dello stato di insolvenza non è desumibile solo da notizie di stampa perché l'informazione giornalistica non assurge a fonte di conoscenza legale, perché non è dotata di indiscutibile attendibilità, perché il terzo acquirente non è tenuto a leggere i giornali. Ai fini della revocatoria fallimentare, la conoscenza dello stato di insolvenza è desumibile da notizie di stampa solo allorché l'accertamento della loro sussistenza si accompagna al riscontro della sussistenza anche di ulteriori segni esteriori qui non riscontrabili.

#### 4) PAGAMENTI, INDIZI E CIRCOSTANZE

##### 240 4.1 PAGAMENTI DA REVOCARE

L'attore chiede la declaratoria dell'inefficacia di una serie di pagamenti intervenuti per contanti corrisposti in occasione dei seguenti acquisiti:

FATTURA	NUMERO	DATA	IMPORTO
FATTURA	6684	12/04/2010	599,76
FATTURA	6522	09/04/2010	442,09
FATTURA	6349	07/04/2010	384,09
FATTURA	6288	06/04/2010	519,11
FATTURA	6201	02/04/2010	1656,64
FATTURA	6311	06/04/2010	2.080,54
FATTURA	6626	09/04/2010	1.457,54
FATTURA	880/2	14/04/2010	318,22
FATTURA	875/2	13/04/2010	1118,24
FATTURA	7124	17/04/2010	494,64
FATTURA	949/2	20/04/2010	1462,99
FATTURA	7103	17/04/2010	119,04
FATTURA	1007/2	27/04/2010	1145,1
FATTURA	7759	27/04/2010	16,46
FATTURA	1011/2	27/04/2010	602,67
FATTURA	9140	18/05/2010	1804,97
FATTURA	9628	25/05/2010	967,99
FATTURA	10294	03/06/2010	1281,86
FATTURA	11983	25/06/2010	156
FATTURA	11954	25/06/2010	511,23
FATTURA	11355	17/06/2010	1138,57
FATTURA	10295	03/06/2010	48,12
FATTURA	11087	14/06/2010	457,88
FATTURA	8901	14/05/2010	1028,99
FATTURA	7344	21/04/2010	194,4
FATTURA	7861	29/04/2010	197,98
FATTURA	6289	06/04/2010	310,83
FATTURA	6636	10/04/2010	464,91
FATTURA	6186	02/04/2010	1329,26
FATTURA	6978	16/04/2010	913,5
		<b>TOTALE</b>	<b>23.223,62</b>

Non controverso tra le parti è appunto che relativi corrispettivi, per complessivi € 23.223,62, siano stati pagati in contanti alla cassa del Cash and Carry.

##### 1.1 PAGAMENTI NEL TERMINE FISIOLOGICO

Il punto nodale di questa decisione è l'individuazione della sussistenza di un termine d'uso tra le parti atteso che trattasi di acquisiti per contanti presso un punto vendita denominato proprio B. Cash and Carry, ove gli acquisiti sono disciplinati dal nuovo contratto nel quale l'acquirente porta direttamente alla cassa i beni che vuole acquistare ed ove il cassiere non compie alcuna valutazione, ed ove soprattutto

l'amministrazione non è coinvolta.

255 Pertanto e per questi motivi la domanda principale volta alla declaratoria dell'inefficacia dei pagamenti non può essere accolta atteso che gli stessi sono stati compiuti nei termini d'uso intercorrenti tra le parti al momento dell'acquisto.

260 Infatti trattasi di revocatoria di acquisti per contanti posti in essere nell'ambito di una serie di contratti di acquisto del genere "cash and carry" in relazione ai quali è agevole il riscontrare la conformità alla prassi che vigeva tra le parti al momento in cui è stato effettuato il pagamento e che tale prassi sia del tutto conforme alla prassi del settore commerciale in cui le parti operavano, della soluzione in contanti della merce acquistata al dettaglio (cfr., per analoga decisione Tribunale Pordenone edita nel sito [www.odcec.pn.it/](http://www.odcec.pn.it/)).

### 1.2 NON CONOSCENZA DELLO STATO DI INSOLVENZA

265 Analogo ragionamento va compiuto per quanto attiene la domanda subordinata volta alla declaratoria della revocatoria non dei pagamenti ma dei negozi di compravendita intercorsi tra la Ca. in bonis e la B. Cash & Carry di E. P. & C. s.a.s., di cui alle fatture indicate in premessa.

270 Non pare il caso di approfondire la tematica degli effetti sulla revocabilità dei negozi derivante dalla declaratoria della sussistenza dell'esimente del termine d'uso sui sottostanti pagamenti solo perché in questa causa *ictu oculi* non ricorre la prova della sussistenza della conoscenza dello stato di insolvenza.

275 Infatti - come già ricordato - nella giurisprudenza di legittimità si afferma ripetutamente che il giudice di merito per accogliere l'azione deve dare atto di ritenere provata l'effettiva conoscenza dello stato di insolvenza e se del caso deve indicare che al relativo convincimento è giunto anche attraverso il ricorso alla presunzione, alla luce del parametro della comune prudenza ed avvedutezza e della normale ed ordinaria diligenza, con rilevanza peculiare della condizione professionale dell'"accipiens" e del contesto nel quale gli atti solutori si sono realizzati. (cfr. Cass. Civ., 8827/11).

280 Orbene per quanto già osservato qui si dovrebbe affermare la conoscenza dello stato di insolvenza in capo al cassiere del supermercato perché di ogni evidenza che qui la prova della conoscenza dello stato di insolvenza va compiuta con riferimento non ad un contraente qualunque od astratto ma nei confronti del contraente di un contratto ad effetti istantanei.

### 1.3 SPESE

285 Al rigetto della domanda non segue la condanna dell'attore al pagamento delle spese legali perché trattasi di una delle prime decisioni in materia.

## 2 DISPOSITIVO

290 P.Q.M.

Il Tribunale, III sezione Civile, Giudice Monocratico, in persona del Magistrato Dott.

Giorgio Jachia, definitivamente pronunciandosi così provvede:

- 1) Rigetta la domanda;
- 2) Nulla per le spese.

295

**Decisa in Salerno il 4.11.13**

Il Giudice  
Dr. Giorgio Jachia

IL CASO.it